



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- **PROVINCIA DI CATANIA** -
- **VI^ SETTORE TECNICO URBANISTICA** -
- Via Regina Margherita n. 8 - C.A.P. 95025 Aci Sant'Antonio -

CONCESSIONE EDILIZIA N. 20 /2012
PRAT. EDIL. N. 07/2012

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 09 febbraio 2012 prot. n. 2881 dai Signori **ARCIFA Salvatore** nato in Acireale il 07 maggio 1958, cod. fisc. RCF SVT 581:07 A028J e **QUATTROCCHI Sebastiana** nata a Catania il 13 luglio 1958, cod. fisc. QTT SST 581.53 C351J, entrambi residenti in Aci Sant'Antonio Via Antonio Maugeri n. 26/b, per ottenere il rilascio della concessione edilizia per la "*Costruzione di un deposito attrezzi agricoli con annessa vasca idrica interrata*" da sorgere in Via Salemi Pennisi, nel fondo censito in catasto al foglio n. 05 del Comune di Aci Sant'Antonio, particelle n. 391, 392, 393, 394, 396, 5, 7 e 54 (terreno agricolo) e particella n. 6 (fabbricato rurale oggetto di demolizione), ricadenti nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "E" (agricolo):

VISTO che i richiedenti, hanno titolo per ottenere la predetta concessione edilizia:

a) atto pubblico rogito dal Notaio Dottor Concetto LOMBARDO in data 29 aprile 1999, Rep. n. 12590, Racc. n. 3482, Reg.to a Giarre il 14 maggio 1999 al n. 929;

b) atto pubblico rogito dal Notaio Dottor Carlo ZIMBONE in data 28 novembre 2001, Rep. n. 395, Racc. n. 178, Reg.to ad Acireale il 04 dicembre 2001 al n. 2076;

c) atto pubblico rogito dal Notaio Dottor Carlo ZIMBONE in data 12 luglio 2002, Rep. n. 835, Racc. n. 433, Reg.to ad Acireale il 19 luglio 2002 al n. 1426;

VISTA la documentazione, gli elaborati architettonici di progetto, nonché la relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguirsi, allegati alla predetta istanza, redatti dall'Ing. Stefano PARISI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Catania al n. A6197 con studio tecnico in Aci Sant'Antonio Via Vivaldi n. 13;

VISTA la relazione d'istruttoria dell'Ufficio Prot./Urb. n. 7833 del 06 marzo 2012;

VISTO il parere dell'Ufficio espresso in data 15 maggio 2012;

VISTO l'atto di assunzione di vincoli urbanistici, rogito dal Segretario Comunale di Aci Sant'Antonio Dott. Giuseppe ROMANO in data 12 aprile 2012, Rep. n. 892, registrato in Acireale il 20 aprile 2012 al n. 16, serie 2;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 11 maggio 2012 Prot. n. 48;

VISTI il regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana;

VISTI la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; La Legge n. 10 del 28 gennaio 1977; La L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978; Il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

VISTA la delibera G.M. n. 181 del 30 dicembre 2011 concernente l'incidenza del contributo costo di costruzione e oneri di urbanizzazione;

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso il calcolo dei contributi relativi all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

CONSIDERATO che l'importo relativo agli oneri di urbanizzazione è stato determinato in € 512,26 salvo eventuale conguaglio derivante da più esatti accertamenti;

VISTA la documentazione prodotta ad integrazione con nota prot. n. 7020 del 03 aprile 2012 dalla ditta proprietaria, in ottemperanza alla richiesta dell'Ufficio prot. n. 4822 del 06 marzo 2012;

VISTO il versamento di € 350,00 effettuato in data 28 novembre 2008 VCY 0717, per diritti di segreteria rilascio concessione edilizia, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

VISTO il versamento di € 512,26 effettuato in data 23 marzo 2012, VCYL 0031 per oneri di urbanizzazione, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

VISTA la richiesta di autorizzazione allo scarico, presentata in uno alla richiesta di concessione edilizia, corredata dal progetto di dimensionamento dell'impianto biologico tipo "Imhoff", relazione tecnica e caratteristiche costruttive, redatto dall'Ing. Stefano PARISI nella qualità di progettista, nonché della relazione geologica ed idrogeologica redatta dalla Dott.ssa Geologo Giusi CATALANO iscritta al n. 2016 dell'Ordine Regionale dei Geologi;

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso il calcolo degli oneri di urbanizzazione e contributo relativo all'incidenza del costo di costruzione;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991;

SALVI i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana.

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Signori, **ARCIFA Salvatore** nato in Acireale il 07 maggio 1958, cod. fisc. RCF SVT 58E07 A028J e **QUATTROCCHI Sebastiana** nata a Catania il 13 luglio 1958, cod. fisc. QTT SST 58I.53 C351J, entrambi residenti in Aci Sant'Antonio Via Antonio Maugeri n. 26/b;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, l'intervento edilizio di "Costruzione di un deposito attrezzi agricoli con annessa vasca idrica interrata" da sorgere in Via Salemi Pennisi, nel fondo censito in catasto al foglio n. 05 del Comune di Aci Sant'Antonio, particelle n. 391, 392, 393, 394, 396, 5, 7 e 54 (terreno agricolo) e particella n. 6 (fabbricato rurale oggetto di demolizione), ricadenti nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "E" (agricolo), secondo il progetto costituito da n. 1 elaborato e relazione tecnica, nonché relazione impatto ambientale, caratteristiche costruttive e di dimensionamento dell'impianto biologico tipo imhoff, che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione edilizia con versamento di € 512,26 per oneri di urbanizzazione, determinato in base alla delibera G.M. n. 181 del 30 dicembre 2011.

Tale somma risulta versata in data 23 marzo 2012 VCYL 0031, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove s'intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori:

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose:

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento: la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE. A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97:

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la

concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta, del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Li, **21 MAG, 2012**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Antonio Finocchiaro)

[Handwritten signature]



IL DIRIGENTE U.T.C.
(Dott. Arch. *[Handwritten name]*)

Notificato il 29-05-12 consegnandone copia a mani di Areife Sclafani nella qualità di Proprietario secondo sua dichiarazione e dichiara di accettare la presente Concessione Edilizia e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

per ricevuta *[Handwritten signature]*

